

Statuto

I - Disposizioni generali

1. È costituita un'associazione che assume la denominazione Querty. La sede è sita in Via Sarzana, 43, 20159 Milano c/o Macchianera s.r.l.
2. L'associazione ha per scopo la promozione sociale e il miglioramento culturale, professionale e artistico dei suoi soci e della comunità. L'associazione esclude qualsiasi attività commerciale che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale. È in ogni caso esclusa la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione. L'associazione non ha scopo di lucro e deve considerarsi, ai fini fiscali, ente non commerciale ai sensi dell'art. 87, comma 1, lett. c del DPR n. 917, 22 dicembre 1986.
3. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione (art. 38 c.c.).
4. L'associazione ha durata illimitata. Può essere sciolta solo dall'assemblea dei soci, con maggioranza di almeno il 51% degli aventi diritto al voto. In caso di scioglimento l'assemblea designerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altre associazioni oppure ad altri enti aventi finalità simili a quelle indicate dall'art. 2 dello Statuto.
5. Gli organi dell'associazione sono: l'assemblea dei soci, il Presidente, il Segretario amministrativo, il Consiglio direttivo.

II - I soci

1. Possono far parte dell'associazione le persone giuridiche e le persone fisiche che per il loro oggetto sociale o per la loro attività di lavoro, studio, o per i propri interessi personali siano interessati all'attività dell'associazione, ne accettino il regolamento e onorino gli impegni presi al momento dell'iscrizione. Non possono fare richiesta per diventare socio le persone che all'atto della richiesta non sono ancora maggiorenni.
2. I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua i cui termini di importo e versamento sono fissati annualmente dal consiglio direttivo. Per ottenere la qualifica di socio ogni aspirante deve presentare domanda firmata al consiglio direttivo, con l'osservazione delle seguenti modalità e indicazioni: indicare nome e cognome, luogo di nascita, residenza; dichiarare di attenersi al presente statuto e alle deliberazioni degli organi sociali. È compito del consiglio direttivo ratificare tale ammissione entro 30 giorni. Nel caso la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l'assemblea ordinaria, nella sua prima convocazione utile. Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al consiglio direttivo, che non ha facoltà di respingerle. In caso di dimissioni non verrà restituita la quota associativa.
3. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla gestione dell'associazione attraverso l'esercizio del voto in assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e per l'elezione del consiglio direttivo. Il socio ha anche diritto all'accesso ai locali sociali previo accordo con il presidente. La qualifica di socio è personale e non trasmissibile.
4. Il socio è tenuto al pagamento della quota d'iscrizione entro i termini stabiliti dal consiglio direttivo; è tenuto anche all'osservanza dello statuto e delle delibere assembleari e del consiglio direttivo, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.
5. La qualifica di socio si perde in caso di mancato pagamento delle quote sociali. Il Consiglio direttivo si riserva la possibilità di sollecitare il pagamento della quota sociale a mezzo posta elettronica: se il socio non accusa ricevuta né rinnova la quota sociale, il rapporto associativo nei

confronti del socio si intende risolto. La qualifica di socio si perde altresì per radiazione, che può essere deliberata dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri nei confronti del socio che: a) si renda responsabile di violazioni delle norme dello statuto nonché di qualsiasi disposto degli organi sociali; b) in qualunque modo arrechi danni morali o materiali all'associazione.

III - L'assemblea dei soci

1. L'assemblea è l'organo deliberativo dell'Associazione. Hanno diritto a partecipare tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. La delega di voto ai soci, che non siano consiglieri o revisori in carica, è autorizzata preventivamente dal Consiglio direttivo, limitatamente ai casi di motivata impossibilità di partecipazione personale. Le deleghe, conferite per iscritto, non possono in ogni caso eccedere il numero di 2 per ogni socio.
2. L'assemblea ordinaria si riunisce ogni anno entro la fine del mese di dicembre, per deliberare l'approvazione del rendiconto economico e finanziario sia consuntivo che preventivo. L'assemblea ordinaria è altresì competente a deliberare in merito all'elezione del Consiglio direttivo e a quanto proposto dal Consiglio stesso. Elege inoltre la commissione elettorale composta da almeno tre membri che propone i nomi dei soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni.
3. L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche del presente Statuto e sull'estinzione anticipata dell'Associazione.
4. Le assemblee, ordinaria o straordinaria, sono convocate previa delibera del Consiglio direttivo oppure su istanza motivata al Consiglio stesso di almeno un terzo dei soci. La convocazione viene resa pubblica attraverso il sito dell'Associazione medesima; mediante convocazione ai soci via posta elettronica. L'avviso di convocazione è pubblicato almeno 20 giorni prima dell'assemblea e indica il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno dell'assemblea stessa.
5. L'assemblea dei soci può essere riunita in sessioni ordinarie o in sessioni straordinarie. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è costituita in prima convocazione con l'intervento o rappresentanza di almeno metà degli iscritti; in seconda convocazione si considera costituita qualunque sia il numero dei presenti. La seconda convocazione può avere luogo da mezz'ora dopo la prima.
6. L'assemblea all'inizio di ogni sessione elegge tra i soci presenti un presidente e un segretario dell'assemblea; il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea e dal presidente dell'Associazione. Il presidente dell'assemblea presiede al regolare svolgimento della stessa.
7. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei soci presenti o rappresentati mediante delega autorizzata dal Consiglio direttivo a norma dell'articolo 1 del presente titolo. Le delibere dell'assemblea straordinaria richiedono il consenso di almeno tre quinti dei voti dei soci presenti o rappresentati. Nel conteggio ogni socio ha un voto, qualunque sia l'importo versato o il valore dell'apporto conferito all'Associazione. In caso di parità, il voto del Presidente dell'associazione vale doppio.

IV – Il Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è formato da un numero non inferiore a 3 e non superiore a 7 consiglieri, in base al numero degli iscritti e alla mole di lavoro amministrativo. Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, il Vice presidente, il Segretario amministrativo, e fissa le responsabilità dei consiglieri. È nominato dall'assemblea ordinaria ogni 5 anni. In caso di morte o dimissioni da parte di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvede a nominare provvisoriamente un sostituto, se necessario. Il sostituto durerà in carica fino all'Assemblea successiva. I consiglieri svolgono le loro attività a titolo gratuito.
2. Al Consiglio direttivo compete l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, la direzione tecnica dell'attività e l'organizzazione interna. Prima del dicembre di ogni anno il Consiglio approva il bilancio consuntivo e preventivo e stabilisce l'ammontare delle quote associative per l'anno seguente. Prima di ogni assemblea il Consiglio autorizza le eventuali deleghe per i soci mancanti. Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta si debba deliberare su una questione inerente alla gestione sociale, e comunque almeno una volta al mese. Di ogni riunione del Consiglio il Segretario

provvede a redigere il verbale, dando atto dei partecipanti presenti, dell'oggetto della riunione, delle delibere del Consiglio e delle modalità di attuazione delle stesse. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell'Associazione e dal Segretario.

3. Le delibere del Consiglio sono prese a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio. Le delibere del Consiglio sono valide se alla riunione prende parte più di metà dei consiglieri.

4. Il Consiglio può avvalersi di direttive particolari per assicurare il corretto svolgimento delle sue funzioni, a patto che tali direttive vengano accettate all'unanimità dal Consiglio stesso. Le direttive devono essere riportate in forma scritta ed essere consultabili in qualsiasi momento da parte di qualsiasi consigliere.

V – Il Presidente, il Vice presidente, il Segretario amministrativo

1. Il Presidente dirige l'Associazione e a lui spetta la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che di terzi. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali, e sovrintende in particolare all'attuazione delle delibere dell'assemblea e del Consiglio direttivo. È eletto dall'assemblea e dura in carica 5 anni e comunque sino all'assemblea ordinaria che precede il rinnovo delle cariche sociali.

2. Il Consiglio direttivo nomina al suo interno un Vice presidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua mancanza o impedimento. Il Vice presidente può essere autorizzato dal Consiglio direttivo a firmare atti sociali che impegnano l'Associazione nei riguardi dei soci o di terzi.

3. Il Segretario amministrativo cura l'uso delle risorse sociali e dei fondi dell'Associazione, in attuazione delle delibere dell'assemblea e del Consiglio direttivo. Ha l'obbligo di redigere annualmente il bilancio consuntivo e preventivo e di presentarlo all'assemblea.

VI – Entrate dell'associazione

1. Le entrate dell'associazione sono costituite: dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione; dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'assemblea su proposta del Consiglio direttivo; da eventuali contributi straordinari deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative; da versamenti volontari degli associati; da sponsorizzazioni o finanziamenti da parte di enti pubblici e privati; da altre fonti compatibili con gli scopi sociali. Il patrimonio è costituito: da beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione; da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio; da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti.

2. Tutte le cariche elettive sono gratuite; agli eletti, per il loro incarico, spetta solo il rimborso delle spese sostenute, regolarmente documentate, e solo se il rimborso viene autorizzato dal Presidente.

3. Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

Per quanto non stabilito direttamente nel presente Statuto è competente l'assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.